



PROVEDIMENTI APPROVATI

Pubblicate le modifiche ai regolamenti Consob in materia di abusi di mercato

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Compensi differenziati per gli amministratori di S.p.A.

Potenzialità e limiti dell'arbitrato societario

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La competenza per i giudizi derivanti dalla procedura di insolvenza nell'ambito di controversie tra parti di diversi Stati membri

Riproduzione del marchio e reato di falso

Nulla il patto che aumenta il canone di affitto di un immobile a uso diverso da quello abitativo

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Momento di efficacia del recesso del socio

Potere dei soci di convocare l'assemblea in caso di inerzia degli amministratori

Pubblicate le modifiche ai regolamenti Consob in materia di abusi di mercato

Delibera Consob del 22 marzo 2017 n. 19925

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2017 la Delibera Consob 22 marzo 2017 n. 19925 contenente le *“Modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l’attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato”*. Tra le disposizioni riportate nella delibera in parola si segnalano: *i)* quelle concernenti gli obblighi di *disclosure* per le informazioni c.d. *price sensitive*; *ii)* quelle riguardanti la comunicazione delle operazioni di importo superiore ai 20.000 euro poste in essere sui titoli degli emittenti dai *manager* degli emittenti medesimi (ossia persone che rivestono funzioni di amministrazione, controllo e direzione) o dalle persone a questi ultimi strettamente legate.

[torna su](#)

Compensi differenziati per gli amministratori di S.p.A.

Assonime – Caso 6/2017

Con il documento in esame, Assonime chiarisce alcuni aspetti della normativa concernente i compensi degli amministratori di società non quotate. In particolare, l’art. 2389 cod. civ. prevede al riguardo la possibilità di inserire nello statuto una clausola che attribuisca all’assemblea il potere di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di “particolari cariche”. Tale previsione, tendenzialmente riferita agli amministratori delegati e al presidente e vicepresidente del CdA, non esclude, in linea teorica, che, poi, i compensi individuali possano in concreto differire. A tale proposito, viene confermata da Assonime la possibilità di prevedere compensi differenziati per gli amministratori di S.p.A. non quotate, purché la scelta venga compiuta nel rispetto degli interessi dei soci e dei terzi creditori e, comunque, secondo un criterio di ragionevolezza ed adeguatezza.

[torna su](#)

Potenzialità e limiti dell’arbitrato societario

Assonime – Nota e Studi n. 5/2017

Con la nota in commento, Assonime analizza l’arbitrato societario, soffermandosi sulle potenzialità ed i limiti di questo istituto. In particolare, viene evidenziato come la clausola compromissoria costituisca la regola organizzativa della compagine sociale per la soluzione delle controversie ed abbia la stessa natura delle altre clausole statutarie. Conseguentemente: *i)* l’introduzione, la modifica o la soppressione dallo statuto di clausole compromissorie richiedono l’approvazione di una maggioranza qualificata di soci; *ii)* l’efficacia della clausola compromissoria è estesa alla società e ai soci, nonché ai titolari degli organi di amministrazione e controllo e ai liquidatori, se previsto dalla clausola e per effetto dell’accettazione dell’incarico; *iii)* il potere di nomina degli arbitri deve essere affidato, a pena di nullità della clausola, a un soggetto estraneo alla società; *iv)* il lodo ha efficacia vincolante per la società. Diversamente, tra i limiti dell’arbitrato societario, Assonime segnala l’impossibilità per le S.p.A. quotate di ricorrere a tale strumento, tenuto conto che l’art. 34 del D.lgs. 5/2003 esclude che le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dalle tipologie di società possano utilizzare l’istituto giuridico in parola.

[torna su](#)

La competenza per i giudizi derivanti dalla procedura di insolvenza nell'ambito di controversie tra parti di diversi Stati membri

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 26 aprile 2017 n. 10233

Con la Sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore in base alla Legge Fallimentare e non secondo il Codice civile, deve essere considerata direttamente derivante dalla procedura di insolvenza. Pertanto, dalla predetta affermazione è possibile evincere che la competenza per la predetta procedura revocatoria, anche qualora i convenuti abbiano sede o domicilio in diversi Stati membri, spetti al giudice italiano secondo le condizioni fissate dalla Corte di giustizia Ue. In particolare, quest'ultima ha statuito che i giudici dello Stato nel cui territorio è avviata una procedura di insolvenza hanno giurisdizione sui convenuti con sede o domicilio in un altro Paese membro, se l'azione proposta contro di loro è qualificabile come direttamente derivante dalla procedura di insolvenza e a essa strettamente connessa

[torna su](#)

Riproduzione del marchio e reato di falso

Corte di Cassazione – Sentenza del 5 aprile 2017 n. 17099

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha evidenziato le differenze tra il reato di "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" disciplinato dall'art. 474 cod. pen. e il reato di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci", disciplinato dall'art. 517 cod. pen. In particolare, nel primo caso il reato si configura nell'ipotesi in cui sul prodotto venduto vengono riproposti gli elementi essenziali del marchio registrato nella loro interezza, mentre nel caso di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è sufficiente la mera imitazione del marchio, anche non registrato, purché tale riproduzione sia idonea a trarre in inganno l'acquirente.

[torna su](#)

Nulla il patto che aumenta il canone di affitto di un immobile a uso diverso da quello abitativo

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 4 aprile 2017 n. 8669

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che nelle locazioni ad uso diverso da quello abitativo ogni pattuizione avente ad oggetto non l'aggiornamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 392 del 1978, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 79, primo comma, della stessa legge. Infatti, la predetta previsione contrattuale è diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello legislativamente previsto, senza che il conduttore possa rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti. In particolare, l'art. 32 della L. 392/78 fissa dei limiti entro i quali è possibile modificare il canone di locazione ed in particolare: *i)* le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore in caso di eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta; *ii)* le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per una durata non superiore a quella di cui all'art. 27, non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Conseguentemente, l'art. 79 della L. 392/78 stabilisce, tra l'altro, la nullità di ogni pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello dovuto e, come tale, esorbitante rispetto ai limiti fissati dalla legge.

[torna su](#)

Momento di efficacia del recesso del socio

Tribunale di Roma – Ordinanza del 9 settembre 2016

Con l'Ordinanza in commento, il Tribunale di Roma ha stabilito che il recesso di un socio, in applicazione dell'articolo 1373 cod. civ., deve ritenersi valido e produttivo di effetti già al momento della recezione, da parte della società, della relativa comunicazione. Ad avviso del Tribunale, il predetto principio è confermato dall'ultimo comma dell'articolo 2473 cod. civ., per il quale *"il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società"*. Da questa norma si ricava chiaramente che la dichiarazione di recesso produce effetti immediati, altrimenti non si spiegherebbe l'espressione *"è privo di efficacia"*. Sul punto, il Tribunale di Roma rende comunque noto che esiste un ulteriore orientamento in forza del quale, il recesso produce effetti solo al momento del concreto rimborso della quota sociale.

[torna su](#)

Potere dei soci di convocare l'assemblea in caso di inerzia degli amministratori

Tribunale di Roma – Ordinanza de 30 settembre 2016

Con l'Ordinanza in commento, il Tribunale di Roma ha affermato che i soci di una S.r.l. che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono convocare l'assemblea in caso di inerzia degli amministratori. In particolare, nel caso di specie l'assemblea di una S.r.l. era stata convocata dal socio titolare del 50% delle partecipazioni al fine di revocare il proprio amministratore unico, proprietario dell'altro 50% di quote. L'ex amministratore aveva, pertanto, iniziato un giudizio per ottenere l'annullamento della delibera, sostenendo che la convocazione dell'assemblea era illegittima in quanto effettuata da un soggetto a cui né la legge né lo statuto attribuivano il relativo potere. Nel respingere l'istanza di sospensione, il Tribunale ha osservato che l'articolo 2479-bis cod. civ. prevede le modalità di convocazione dell'assemblea, *"ma tace sulla questione dei soggetti legittimati ad attivare il procedimento che conduce alla riunione assembleare"*. La lacuna dell'articolo 2479-bis cod. civ. deve essere quindi colmata attraverso una autointegrazione delle norme che disciplinano questa fase del procedimento assembleare. Sul punto, l'articolo 2479 cod. civ. attribuisce ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale la facoltà di sottoporre singole questioni all'approvazione all'assemblea. Conseguentemente, se i soci titolari di un terzo del capitale possono sottoporre determinate questioni alla decisione dell'assemblea, si può ritenere che la legge abbia stabilito una regola generale di legittimazione attiva di convocazione diretta dell'assemblea stessa su quei medesimi argomenti. Si tratta, comunque, di un potere condizionato dall'inerzia degli amministratori, che abbiano o meno di convocare l'assemblea dopo una richiesta dei soci.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it